

Stop ai sindaci con effetto *boomerang*

Lo statuto sociale potrebbe far nascere un obbligo che la legge ha soppresso. La verifica andava fatta entro il 20 settembre?

Di Gioacchino Pantoni, Claudio Sabbatini e Andrea Scalzo

Effetto a sorpresa dall'abrogazione della norma che imponeva la nomina dell'organo con funzioni di controllo nelle Srl: nelle pieghe dello statuto, infatti, potrebbe rinvenirsi un obbligo che, prima di quest'estate, era del tutto sconosciuto.

Orbene, siffatta modifica potrebbe determinare un aggravio di costi anziché un risparmio.

Nel dettaglio, la legge 116/2014, di conversione del Decreto Legge 91/2014 (Decreto Competitività), ha abrogato il secondo comma dell'articolo 2477 del codice civile, il quale obbligava le Srl di dotarsi dell'organo di controllo o del revisore *“se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni”*.

Molte Srl hanno posizionato il capitale sociale al di sotto della vecchia soglia di 120.000 euro, con il precipuo scopo di evitare di corrispondere i compensi spettanti ai controllori: dato che il Dl n. 91 ha abbassato la soglia del capitale minimo delle Spa a 50.000 euro, c'era il rischio che molte Srl dovessero nominare il sindaco (o i sindaci) ovvero il revisore legale.

Nell'*iter* di conversione la disposizione codicistica è stata abrogata, così che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo è relegato all'avveramento delle circostanze previste dal solo comma 3 dell'articolo 2477 codice civile (obbligo alla redazione del bilancio consolidato; controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti; superamento, per due esercizi consecutivi, dei parametri di cui all'art. 2435-bis c.c. per il bilancio abbreviato), e non anche dall'ammontare del capitale sociale.

Il Dl n. 91, inoltre, ha cercato di venire incontro alle aziende che volessero “liberarsi” anzitempo dei sindaci (con buona pace per le garanzie di controllo offerte a terzi che l’organo offriva), stabilendo che *“la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca”*.

In realtà, gli aspetti operativi non sono del tutto chiari, in quanto parrebbe operante il dettato del comma 2 dell’articolo 2400 codice civile, ove viene previsto che, in caso di revoca, è necessaria una decisione dei soci nonché una approvazione della delibera da parte del Tribunale, previo ricorso ai sensi dell’art. 737 c.p.c..

La garanzia provveduta dal Tribunale (non prevista in caso di revoca del solo incarico quale revisore legale, ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. i, D.M. 28.12.2012, n. 261) è finalizzata a valutare non tanto la riconducibilità dell’ipotesi di revoca alla nozione di giusta causa (già codificata dal legislatore), quanto piuttosto ad appurare l’effettiva sussistenza della giusta causa. Il Tribunale dovrebbe, quindi, verificare l’inesistenza degli altri presupposti, ancora in vigore ed elencati nel comma 3 dell’articolo 2477 codice civile.

Sarebbe forse stato più semplice prevedere che l’intervenuta insussistenza dell’obbligo era causa di decadenza (e non giusta causa di revoca) dall’ufficio, salvo che gli amministratori non avessero verificato la sussistenza delle altre circostanze che ne obbligano il mantenimento.

Senonché, l’obbligo di nomina (abrogato dalla legge in relazione al parametro del capitale sociale) potrebbe essere riesumato leggendo fra le righe dello Statuto sociale.

Se lo statuto imponesse la presenza dell’organo di controllo, disponendone l’obbligatorietà nell’ipotesi di capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. (ora pari a 50.000 euro), l’organo deve necessariamente sussistere e non potrebbe essere revocato. Sul punto si è espressa anche il Consiglio notarile di Roma con la Massima diffusa il 23 luglio 2014, che ha ritenuto sussistente l’obbligo di nomina:

- al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 2477, co. 3, c.c., come sopra detto;
- quando è previsto esplicitamente dallo Statuto, ad esempio quando esso preveda la costituzione dell’organo di controllo nel caso in cui il capitale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. (e la società abbia un capitale non inferiore a 50.000 euro).

A causa degli interventi normativi commentati si rischia, pertanto, che lo statuto obblighi la nomina del sindaco che prima non era richiesto, con un aggravio (e non un risparmio) di costi per le aziende le quali dovranno dotarsi dell’organo o modificare lo statuto.

Si pensi ai numerosi casi in cui la S.r.l. ha mantenuto il capitale sociale di poco inferiore alla (precedente) soglia dei 120.000 euro ma che aveva espressamente

previsto statutariamente la nomina dell'organo di controllo in caso di capitale pari o superiore a quello minimo stabilito per le Spa: tali società dovranno nominare un organo di controllo (anche se prima della novella legislativa ne erano sprovvisti) o, in alternativa, procedere ad una tempestiva modifica dello statuto sociale, al fine di eliminare la clausola che impone l'organo di controllo in base al parametro di capitale sociale delle Spa (in caso contrario la volontaria disposizione pattizia prevale rispetto al più ristretto obbligo legale, e preserva la propria efficacia anche dopo l'abrogazione dell'obbligo legale).

Ad ogni modo, le società che si trovano nella situazione descritta potrebbero aver dovuto adempiere all'obbligo di nomina o di modifica dello statuto entro 30 giorni dal verificarsi della causa che ne impone l'adozione (se si volesse estendere al caso di specie l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2477 c.c.), ossia **entro il 20 settembre 2014** (la legge di conversione è entrata in vigore il 21.8.2014, giorno successivo alla pubblicazione in G.U.).

E' dunque evidente come lo stato dell'arte necessiti al più presto un intervento, almeno chiarificatore, che elimini i dubbi generati da un legislatore frettoloso e sani eventuali omissioni del passato.

Non ricorre invece l'obbligo di nomina quando lo statuto si limita (quanto all'obbligatorietà dell'organo di controllo) a rinviare genericamente all'art. 2477 c.c. o alle ipotesi di legge, ancorché la società abbia un capitale sociale pari o superiore a 50.000 euro.

Obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle Srl:

Ipotesi	Dati		Prima del DI 91	Dopo il DI 91
1)	Capitale sociale	110.000 euro	No	Si
	Previsione statutaria	<i>“l’obbligo di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico non sussiste se il capitale sociale è inferiore alla soglia del capitale minimo previsto per la costituzione delle Spa”</i>		
2)	Capitale sociale	110.000 euro	No	No
	Previsione statutaria	<i>“l’obbligo di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico sussiste nei casi previsti dall’art. 2477 c.c.”</i>		
3)	Capitale sociale	20.000 euro	No	No
	Previsione statutaria	<i>“l’obbligo di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico non sussiste se il capitale sociale è inferiore alla soglia del capitale minimo previsto per la costituzione delle Spa” oppure “l’obbligo di nomina del collegio sindacale o del sindaco unico sussiste nei casi previsti dall’art. 2477 c.c.”</i>		

29 settembre 2014

Gioacchino Pantoni, Claudio Sabbatini e Andrea Scalzo